



SIULP flash
 COLLEGAMENTO
 www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore... in breve

Documento finale Direttivo Nazionale Siulp

Il Direttivo Nazionale SIULP,

riunito a Roma presso l'Hotel Mercure il 2 e 3 luglio 2020, dopo aver dedicato un momento di commosso ricordo a Rita Parisi, della cui eredità morale il SIULP sarà scrupoloso custode, sentita la relazione dei Sindaci Revisori

APPROVA

il bilancio consuntivo dell'anno 2019 e quello preventivo per l'anno 2020 - con un solo astenuto - ed esprime vivo apprezzamento per l'importante attivo contabile registrato, nonostante le accresciute attività di sostegno alle strutture territoriali, attuate attraverso una costante presenza in periferia di rappresentanti della Segreteria Nazionale;

CONDIVIDE E FA PROPRIE

le articolate riflessioni della relazione introduttiva del Segretario Generale e prende atto con immensa soddisfazione che, nonostante i ricorrenti tentativi di mettere in discussione l'autorevolezza del SIULP e dei suoi quadri sindacali di riferimento, la certificazione sulla rappresentatività attesti come, ancora una volta, sia confermato, il trend di crescita della consistenza associativa ed il ruolo di leadership svolto dall'organizzazione nell'ambito delle rappresentanze sindacali del Comparto Sicurezza e Difesa.

CONFERMA

l'incondizionata fiducia alla linea politica portata avanti dalla Segreteria Nazionale alla quale viene conferito ogni più ampio mandato per la tutela dell'immagine del SIULP in ogni sede nei confronti di chiunque metta in discussione l'onorabilità e l'autorevolezza dell'organizzazione, dei suoi rappresentanti e dei suoi iscritti, ribadendo il massimo affidamento nell'attività degli organi di giustizia ai quali solamente compete l'accertamento della verità processuale.

ESPRIME IN PARTICOLARE

un plauso per i risultati conseguiti dal gruppo di lavoro del SIULP FD, che nel giro di pochi mesi ha saputo raccogliere un notevole consenso all'interno della neo costituita area negoziale della

FLASH nr. 27 - 2020

- Documento finale Direttivo Nazionale Siulp
- Il bonus vacanze
- Natura giuridica e valore probatorio dell'email ordinaria
- Punti patente: si deve ricorrere al Giudice di Pace
- Testamento biologico: regolamento banca dati nazionale
- Modalità d'accesso ai servizi online del Ministero del Lavoro
- Ok dal Garante Privacy per l'app "Immuni"

dirigenza.

Un esito ancor più lusinghiero ed incoraggiante se si considerano i pesantissimi condizionamenti esercitati da alcuni vertici dell'Amministrazione, periferici e non solo, che senza alcun imbarazzo esprimono il loro manifesto disappunto nei confronti di questo progetto di rappresentanza, sollecitando al contempo l'adesione ad altre forme associative;

RITIENE

indifferibile sollecitare il Governo ad avviare quanto prima le trattative per la definizione delle intese contrattuali. Per quanto riguarda quella che sarà la prima intesa normativa ed economica relativa all'area dirigenziale, perimetrata dalla riformata architettura ordinamentale del D.L. 95/2017, è già nota l'entità dello stanziamento, diversamente da quel che riguarda il restante personale. Per questo, nelle more che l'Esecutivo offra un quadro definitivo dello stanziamento riservato per il rinnovo del contratto di lavoro del Comparto Sicurezza e Difesa, nell'ambito delle somme complessivamente appostate per il Pubblico Impiego, si da mandato alla Segreteria Nazionale di valutare se sussistano comunque le condizioni per procedere sin da subito all'apertura del tavolo contrattuale per il personale Dirigente.

INDICA

come tra le materie che dovranno essere oggetto di puntuale discussione, cui attribuire priorità, e financo pregiudizialità, vi siano quelle relative alla revisione delle regole di rappresentatività, soprattutto in tema di accordi federativi che, complice anche una ingiustificabile indifferenza dell'Amministrazione, stanno dando luogo ad una serie di desolanti teatrini; parimenti, per quanto concerne altre spinose ed irrisolte questioni che afferiscono alle tutele del personale, alla previsione di un sistema di assistenza sanitaria che vada a coprire integralmente le spese sostenute per le cure e la riabilitazione conseguenti agli infortuni occorsi in servizio. In ultimo, ma non in ordine di priorità, si dovrà lavorare alacremente per la riscrittura della disciplina sul rimborso delle spese legali che vada definitivamente a correggere le dolorose e perniciose distorsioni provocate dall'attuale conferimento all'Avvocatura dello Stato di un giudizio che dovrebbe essere di congruità, e che si risolve invece, in via pressoché sistematica, in un taglio operato a prescindere dei compensi professionali che i malcapitati colleghi hanno pagato ai professionisti che li hanno assistiti.

PRENDE ATTO

con soddisfazione che nel recente incontro con la Segreteria Nazionale la Direzione Centrale per le Risorse Umane, ammettendo l'esistenza di rilevanti criticità, si è mostrata disponibile a rivedere, anche in concerto con le rappresentanze sindacali, i criteri sulla valutazione dei titoli utili alla formazione delle graduatorie concorsuali e le procedure di correzione di eventuali errori nell'attribuzione dei relativi punteggi;

EVIDENZIA

come solo grazie alle intuizioni ed agli sforzi del SIULP, che hanno denunciato la assoluta inadeguatezza degli organici dei ruoli intermedi della Polizia di Stato, e segnatamente di quello degli Ispettori, sia stato aperto un insperato fronte di discussione sullo scorrimento delle graduatorie concorsuali, ed accoglie con notevole soddisfazione l'ordinanza con la quale il Tar del Lazio ha accolto le ragioni dei 455 ricorrenti che, anche con il fativo patrocinio del SIULP, sono riusciti a portare le loro legittime rivendicazioni circa l'illegittimità dell'esclusione dalla graduatoria dei vincitori del concorso da Allievo Agente determinata dalla inopinata modifica delle condizioni concorsuali disposte in corso di procedura.

Invita la Segreteria Nazionale a porre in essere ogni utile iniziativa per portare a compimento questa importante vertenza ed assicurare il meritato riconoscimento alle aspettative di migliaia di colleghi, attuali e futuri.

CONSTATA

come sia allo stato sostanzialmente impossibile esprimere adeguate valutazioni in merito all'annunciata, e pur auspicata, riforma del regolamento di servizio, posto che gli schemi sinottici messi a disposizione delle organizzazioni sindacali, estremamente generici, non consentono di svolgere opportune riflessioni. Nonostante la lamentata difficoltà si coglie in filigrana il timore che si possa andare a riproporre il già avversato progetto di sorveglianza sanitaria che, così come appare essere strutturato, senza gli adeguati contrappesi ordinamentali rischia di rivelarsi come una incumbente minaccia in quanto, una volta accertata la eventuale sopravvenuta idoneità, l'interessato verrebbe anticipatamente dimesso dai ruoli dell'Amministrazione ed assoggettato ad un trattamento previdenziale fortemente penalizzante.

Dovrebbe, in ogni caso, essere colta l'occasione offerta da questa radicale revisione dei presidi ordinamentali per introdurre, finalmente, il ruolo amministrativo quale *tertium genus* che, per l'appunto, accompagnerebbe fino alla soglia della pensione i colleghi che dovessero malauguratamente contrarre infermità ostative alla permanenza nei ruoli ordinari

VISTO

il recente orientamento giurisprudenziale che riconosce l'attribuzione dei sei scatti aggiuntivi sul trattamento di fine servizio, anche a quanti hanno avuto accesso al trattamento di quiescenza prima del raggiungimento del limite ordinamentale, invita la Segreteria Nazionale a perfezionare l'intesa con lo studio legale di riferimento per concordare tempi e modi di partecipazione degli interessati al ricorso finalizzato a far valere le corrispondenti ragioni, prevedendo che l'adesione alle particolari condizioni agevolate sia ammesso per i soli iscritti al SIULP Pensionati.

RISCONTRA

un incomprensibile, ed invero purtroppo non inedito, ritardo nell'attribuzione delle indennità per le specialità, che viene ora riproposto anche per la premialità aggiuntiva prevista per il personale che opera in ambito autostradale, e chiede alla Segreteria Nazionale di farsi parte attiva per chiedere contezza delle ragioni per le quali, sebbene i criteri siano stati da tempo discussi ed approvati, ancora non siano state liquidate le somme relative all'anno 2018.

PONE

all'attenzione della Segreteria Nazionale la problematica dei trasferimenti del personale dei ruoli tecnici, che anche dopo decenni di permanenza in sede si vedono sistematicamente opporre un parere negativo alle istanze di mobilità in ragione della mancata disponibilità di un cambio. Una motivazione che, non essendo previste nuove immissioni nel ruolo, impone un ripensamento delle determinazioni dell'Amministrazione onde non veder definitivamente frustrate le legittime aspettative del personale interessato.

PRENDE ATTO

del venir meno dell'accordo convenzionale per l'erogazione di servizi di natura finanziaria e dà mandato alla Segreteria Nazionale di promuovere una ricerca di mercato per individuare altri operatori in grado di fornire agli iscritti condizioni di favore per l'accesso al credito o ai servizi bancari in genere.

Roma, 2 e 3 luglio 2020

Il bonus vacanze



Il Decreto Rilancio, varato per sostenere famiglie e aziende italiane nella ripresa economica post Covid-19, prevede l'istituzione del bonus turismo per rilanciare le imprese di un settore cardine del tessuto produttivo nazionale.

Per andare incontro alle famiglie dal basso reddito e rilanciare il turismo nazionale, il nuovo Dpcm ha stanziato 4 miliardi di euro a sostegno di imprese e lavoratori del settore. Fra questi, 2,4 miliardi sono riservati al bonus turismo 2020.

Il bonus turismo istituito dal Decreto Rilancio prevede che le famiglie con determinati requisiti di reddito possano ricevere un rimborso sulle spese di soggiorno, a patto che si rispettino alcune precise procedure. Il rimborso sarà diversificato in base al nucleo familiare:

- 500 euro per famiglie formate da tre o più componenti;
- 300 euro per nuclei di due persone;
- 150 euro per i single.

Il bonus turismo, inoltre, segue un preciso procedimento nelle modalità di spesa ed erogazione:

- la quota deve essere spesa per un'unica impresa ricettiva, agriturismo o b&b;
- la spesa deve essere confermata da una fattura elettronica o da un documento commerciale, dove va aggiunto il codice fiscale della persona che usufruisce del credito;
- il pagamento del soggiorno non deve essere legato a portali web, ma solo a imprese, tour operator e agenzie di viaggio;
- Il bonus non va speso in più tranches, ma in un'unica soluzione.

In sintesi, per poterlo richiedere occorre prenotare le proprie vacanze in imprese ricettive e Bed&Breakfast sul territorio italiano tramite tour operator o agenzie. Nessuna possibilità, quindi, per chi utilizza piattaforme Internet.

All'atto del pagamento del totale viene applicato uno sconto dell'80% direttamente dalla struttura, mentre il 20% restante potrà essere recuperato in un secondo momento grazie alla dichiarazione dei redditi 2020.

Tra i requisiti per ricevere il bonus turismo 2020 c'è il vincolo del periodo di prenotazione: è, infatti, valido per i soggiorni in Italia fra il primo luglio e il 31 dicembre 2020.

Come abbiamo visto possono fare richiesta famiglie composte da uno o più componenti, a patto che l'Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) dichiarato sia inferiore ai 40mila euro.

Il voucher viene direttamente applicato alle famiglie idonee, al momento del saldo del soggiorno.

In caso di false dichiarazioni, l'Agenzia delle Entrate provvederà a riscuotere il dovuto con maggiorazioni legate alle sanzioni.

La percentuale di sconto applicata dalla struttura viene restituita per intero sotto forma di credito d'imposta: le imprese perderanno così la somma nell'immediato, ma potranno in seguito riscattarla e cederla a terzi, fra cui gli istituti di credito. In questo modo il bonus avvantaggia sia le famiglie, sia le imprese, per una ripartenza condivisa.

Natura giuridica e valore probatorio dell'email ordinaria



Ci si interroga, spesso, sulla natura della e-mail ordinaria, su come venga definita dalla legge e dalla giurisprudenza e sul suo valore probatorio.

L'e-mail ovvero la *electronic mail* è un servizio internet che consente d'inviare e ricevere messaggi grazie all'utilizzo di un personal computer, tablet, palmare o smartphone connessi alla rete tramite un account di posta elettronica registrato presso un provider, che fornisce appunto questo tipo di prestazione.

Evidente, quindi, il molteplice e potenziale impiego della e-mail, anche grazie al fatto che consente d'inviare con il messaggio allegati in diversi formati (word, pdf, ecc...). Da qui il suo ampio utilizzo anche in ambito legale, settore che però, presenta aspetti problematici piuttosto rilevanti, soprattutto nel momento in cui la e-mail viene prodotta all'interno di un giudizio.

La e-mail ordinaria è riconosciuta, ma non definita espressamente dal Codice dell'amministrazione digitale. Il dlgs n. 82/2005 infatti si limita a menzionarla all'art. 47 comma 3, nella parte in cui riserva alle pubbliche amministrazioni l'utilizzo "per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati."

Il fatto che la norma si riferisca alla e-mail è però confermato dal decreto DGCASIS n. 174 del 15 luglio 2015, che reca proprio "termini e modalità d'uso dei sistemi di posta elettronica ordinaria di cui l'art. 47 comma 3 del d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale-cad)."

Provvedimento che, tra l'altro, si apre con la seguente definizione: "La posta elettronica ordinaria o e-mail divenuto il mezzo di comunicazione scritta più utilizzato. La rilevanza e la gestione dello scambio di e-mail (di seguito, PEO) tra persone fisiche e giuridiche ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (art. 1 comma 1 lettere p), q) e u) ed art. 21 comma 1), è equiparato allo scambio di documenti informatici firmati elettronicamente."

Da quanto detto è chiaro quindi che, dal punto di vista giuridico, la e-mail ordinaria è considerata un documento informatico, così come definito dall'art. 1 lettera p) del Codice dell'Amministrazione ossia "il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti."

Chiarito che la e-mail ordinaria è un documento informatico, vediamo qual è il valore probatorio che le riconosce la giurisprudenza più autorevole, ossia la Corte di Cassazione, anche se su questo aspetto, al momento, non c'è ancora un indirizzo univoco.

Una prima sentenza della Cassazione e precisamente la n. 5523/2018 ad esempio, espressione del primo filone interpretativo, chiarisce che: "Il messaggio di posta elettronica è riconducibile alla categoria dei documenti informatici, secondo la definizione che di questi ultimi reca l'art. 1, comma 1, lett. p), del D. Lgs. nr. 82 del 2005 ("documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti"), riproducendo, nella sostanza, quella già contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. b) del DPR nr. 445 del 2000. Quanto all'efficacia probatoria dei documenti informatici, l'art. 21 del medesimo D.Lgs., nelle diverse formulazioni, *ratione temporis* vigenti, attribuisce l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del cod. civ. solo al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, mentre è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 82/2005, l'idoneità di ogni diverso documento informatico (come l'e-mail tradizionale) a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue

caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità."

Conclusioni che, per quanto riguarda soprattutto il valore probatorio della email ordinaria, contrastano con un secondo indirizzo, condiviso dalla recente ordinanza n. 19155/2019 della Cassazione, secondo la quale "il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime."

Da una parte quindi c'è chi qualifica la e-mail ordinaria come un documento elettronico che, stante l'assenza di firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, non ha l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c, ossia di piena prova fino a querela di falso. Altra parte invece ritiene che la email ordinaria, anche se priva di firma, rientrando nelle rappresentazioni meccaniche di cui all'art 2712 c.c. faccia piena prova "dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime."

Disconoscimento che, come chiarito sempre dall'ordinanza n. 19155/2019, per far perdere alla e-mail ordinaria il valore di prova: "pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta" consentendo al giudice, in mancanza di richiesta di verifica o di esito positivo della stessa, di accertare la conformità della stessa all'originale, anche ricorrendo ad altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Punti patente: si deve ricorrere al Giudice di Pace

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 176/2020 ribadisce che il ricorso con cui un conducente vuole contestare la decurtazione dei punti dalla patente di guida deve essere avanzato al Giudice di Pace, competente in materia in virtù degli articoli 204, 204-bis e 205 del Codice della Strada.

La questione di fatto ha riguardato un automobilista, risultato negativo al test dell'etilometro, che ritenuto in stato di ubriachezza dai carabinieri, si è rifiutato di sottoporsi ad ulteriori test ospedalieri. Da qui la stesura del verbale di accertamento del reato previsto dall'art. 187, co. 8, del Codice della Strada.

Il Tar Veneto ha accolto il ricorso di un automobilista e condannato il Ministero dei Trasporti ad annullare il provvedimento con cui aveva disposto la decurtazione di 20 punti dalla patente di guida.

La sentenza di primo grado ha altresì disposto:

- l'annullamento del provvedimento che ha disposto la revisione tecnica della patente di guida in uso al ricorrente;
- il provvedimento di revoca della patente di guida;
- l'esito degli accertamenti della patente,
- la comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Il TAR Veneto ha osservato nelle motivazioni che ai fini della decurtazione dei punti della patente "diventa presupposto necessario la definitività della sentenza penale di condanna" per cui l'illegittimità della condanna si ripercuote anche gli atti conseguenti con cui è stata disposta la revisione e la revoca della patente.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 176/2020 ha accolto le doglianze del Ministero in quanto: "le sanzioni amministrative per infrazioni delle norme del codice della strada, quali sono quelle oggetto di impugnativa, debbono ricondursi alla giurisdizione del giudice ordinario e, in quell'ambito, alla competenza funzionale del giudice di pace, ai sensi degli artt. 204, 204-bis e 205 del medesimo codice." Di conseguenza il ricorso di primo grado deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Testamento biologico: regolamento banca dati nazionale

Dal 1° febbraio 2020 è in vigore il "Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)" che ne stabilisce le modalità di raccolta e reca indicazioni inerenti il funzionamento della predetta banca dati istituita presso il Ministero della salute.

Nel "database" nazionale confluiranno le disposizioni che formano il c.d. "testamento biologico" o "biotestamento", regolamentate dall'art. 4 della Legge 219/2017, che verranno depositate dopo il 1° febbraio presso i soggetti legittimati ad alimentare la Banca nazionale.

Le legge, recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", ha stabilito che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere (definita disponente) in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, potrà esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

Secondo il principio sancito dall'art. 1, comma 1, di detta legge, per il quale "nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata".

Il disponente può nominare, nelle Dat, una persona di fiducia (il c.d. "fiduciario"), maggiorenne e capace di intendere e di volere, che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. È necessaria l'accettazione.

Il disponente esprime le proprie "Disposizioni Anticipate di Trattamento", mediante una delle seguenti modalità: per atto pubblico o scrittura privata autenticata presso un notaio oppure per scrittura privata da consegnare personalmente all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza.

Ancora, è possibile redigere le DAT tramite gli uffici consolari all'estero, nell'esercizio delle funzioni notarili, o consegnarle personalmente presso le strutture sanitarie, qualora le Regioni abbiano regolamentato la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella Banca dati.

Si ritiene possibile anche ricorrere alla videoregistrazione (o altro dispositivo che consenta alla persona disabile di comunicare) se le condizioni fisiche del paziente non gli consentono di dettare le Dat con atto notarile o con scrittura privata.

Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Con le stesse forme previste per la loro redazione, le DAT potranno essere rinnovate, sostituite, modificate o integrate.

La Banca dati nazionale assolve a una funzione di raccolta di copia delle disposizioni anticipate di trattamento e di copia della nomina dell'eventuale fiduciario, nonché dell'accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente.

Ancora, viene consentito l'accesso ai predetti dati da parte del medico che ha in cura il paziente, allorché per questi sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi, e da parte del fiduciario, finché questi conserva tale incarico.

La Banca dati nazionale viene alimentata da una serie di soggetti puntualmente identificati. Si tratta, in primis, degli Ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, nonché degli ufficiali di stato civile delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

Ancora, deputati ad alimentarla sono i notai e i capi degli uffici consolari italiani all'estero, nell'esercizio delle funzioni notarili, e i responsabili delle unità organizzative competenti nelle regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la

raccolta di copia delle DAT.

All'atto della formazione, consegna e ricezione della DAT i soggetti alienati dovranno trasmettere copia della stessa, senza indugio, alla Banca dati nazionale mediante un modulo elettronico che contiene una serie di elementi essenziali, ovvero:

- dati anagrafici e di contatto del disponente;
- dati anagrafici e di contatto del fiduciario, se indicato, e l'attestazione dell'accettazione della nomina, ove risultante dalla sottoscrizione delle DAT;
- attestazione del consenso del disponente alla raccolta di copia della DAT presso la Banca dati nazionale ovvero indicazione dell'allocazione della stessa, ai fini della reperibilità.

Nella Banca Dati confluiranno anche le DAT già espresse. Entro il 1° aprile 2020 (ovvero 60 sessanta giorni dall'attivazione della Banca dati nazionale) i soggetti deputati ad alimentare la Banca Dati dovranno trasmettere al Ministero della salute, affinché vi venga inserito, un elenco nominativo delle persone che hanno espresso dichiarazioni anticipate di trattamento antecedentemente alla realizzazione della stessa Banca dati.

In tal modo, la Banca dati nazionale renderà disponibile al medico che ha in cura il paziente e al fiduciario, che ne facciano richiesta, l'indicazione dell'esistenza della DAT e del luogo ove la stessa è conservata.

Inoltre, entro il 30 luglio 2020 (180 giorni dall'entrata in vigore del testo), i soggetti alimentanti (notai, Comuni e Regioni) dovranno inviare al Ministero della Salute le copie delle DAT dei disponenti finora ricevute. In tal caso non servirà l'attestazione del consenso del disponente all'invio del biotestamento alla banca dati, ma sarà sufficiente il non aver espresso una volontà contraria.

Modalità d'accesso ai servizi online del Ministero del Lavoro

Dal 13 marzo 2020 è possibile accedere a tutti i servizi online del ministero del Lavoro esclusivamente tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. La stessa cosa vale per tutti gli altri servizi web gestiti dal ministero del Lavoro.

Lo SPID è la soluzione che consente di accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione attraverso un pin unico e univoco di identificazione (composto da username e password), utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

Per richiedere lo SPID, per i residenti in Italia sarà necessario: un indirizzo e-mail; il numero di telefono del cellulare usato normalmente; un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno); la tessera sanitaria con il codice fiscale.

Nel caso di residenza all'estero invece servirà sempre un indirizzo e-mail; il numero di telefono del cellulare usato normalmente; un documento di identità italiano valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente); il codice fiscale.

Il passo successivo è scegliere uno degli 8 *Identity provider* e registrarsi sul loro sito: inserendo i dati anagrafici; creando le credenziali SPID; effettuando il riconoscimento. Da questo momento in poi i tempi di rilascio dell'identità digitale dipendono dai singoli Identity Provider.



Ok dal Garante Privacy per l'app "Immuni"



Secondo Il Garante per la protezione dei dati personali, sulla base della valutazione d'impatto trasmessa dal Ministero, il trattamento di dati personali effettuato nell'ambito del Sistema può essere considerato proporzionato, essendo state previste misure volte a garantire in misura sufficiente il rispetto dei diritti e le libertà degli interessati, che attenuano i rischi che potrebbero derivare da trattamento.

Tenuto conto della complessità del sistema di allerta e del numero dei soggetti potenzialmente coinvolti, il Garante ha comunque ritenuto di dare una serie di misure volte a rafforzare la sicurezza dei dati delle persone che scaricheranno la app. Tali misure potranno essere adottate nell'ambito della sperimentazione del Sistema, così da garantire che nella fase di attuazione ogni residua criticità sia risolta.

In particolare, l'Autorità ha chiesto che gli utenti siano informati adeguatamente in ordine al funzionamento dell'algoritmo di calcolo utilizzato per la valutazione del rischio di esposizione al contagio. E dovranno essere portati a conoscenza del fatto che il sistema potrebbe generare notifiche di esposizione che non sempre riflettono un'effettiva condizione di rischio. Gli utenti dovranno avere inoltre la possibilità di disattivare temporaneamente l'app attraverso una funzione facilmente accessibile nella schermata principale.

I dati raccolti attraverso il sistema di allerta non potranno essere trattati per finalità non previste dalla norma che istituisce l'app.

Dovrà anche essere garantita la trasparenza del trattamento a fini statistico-epidemiologici dei dati raccolti e individuate modalità adeguate a proteggerli, evitando ogni forma di riassociazione a soggetti identificabili e adottando idonee misure di sicurezza e tecniche di anonimizzazione. Dovranno essere introdotte misure volte ad assicurare il tracciamento delle operazioni compiute dagli amministratori di sistema sui sistemi operativi, sulla rete e sulle basi dati.

La conservazione degli indirizzi IP dei cellulari dovrà essere commisurata ai tempi strettamente necessari per il rilevamento di anomalie e di attacchi.

Dovranno essere adottate misure tecniche e organizzative per mitigare i rischi derivanti da falsi positivi.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata all'informativa e al messaggio di allerta, tenendo altresì conto del fatto che è previsto l'uso del Sistema anche da parte di minori ultra quattordicenni.

Il Garante ha sottolineato infine che il trattamento di dati personali raccolti attraverso la app, da parte di soggetti non autorizzati, può determinare un trattamento di dati personali illecito, eventualmente anche sotto il profilo penale.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione

fiscale.

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

